

Sentenza: 4 dicembre 2020, n. 263

Materia: pubblico impiego – trattamento pensionistico – tetto retributivo alle pensioni – contributo straordinario sulle pensioni volto a far fronte a pubbliche spese

Parametri invocati: articoli 3, 36, comma primo, 38, comma secondo e 53 della Costituzione;

Giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale

Ricorrente: Corte dei conti, sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana;

Oggetto: Articolo 13, comma 2, della legge della Regione Siciliana 11 giugno 2014, n. 13, (Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale". Disposizioni varie), e articolo 1, comma 3, della legge della Regione Siciliana 29 dicembre 2016, n. 28 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2017. Disposizioni finanziarie).

Esito: Infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate

Estensore nota: Paola Garro

Sintesi:

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36, primo comma, 38, secondo comma, e 53 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, della legge della Regione Siciliana 11 giugno 2014, n. 13 (Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale". Disposizioni varie), e dell'art. 1, comma 3, della legge della Regione Siciliana 29 dicembre 2016, n. 28 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2017. Disposizioni finanziarie).

Le disposizioni censurate fissano, per i trattamenti onnicomprensivi di pensione a carico dell'amministrazione regionale e del Fondo pensioni Sicilia, un limite massimo di 160.000,00 euro annui. Tale misura, originariamente applicabile per il periodo dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2016, dalla seconda disposizione censurata è stata poi confermata anche per il triennio 2017-2019. Le suddette disposizioni, per espressa previsione normativa, hanno l'obiettivo di perseguire risparmi di spesa attraverso la razionalizzazione della spesa pubblica regionale e di salvaguardare gli equilibri di bilancio.

Il rimettente dubita della legittimità costituzionale delle citate disposizioni nell'ambito di un ricorso proposto da un dirigente della Regione Siciliana, titolare di un trattamento di pensione che è stato decurtato fino alla somma su indicata per effetto della disciplina *de qua* e che ha chiesto il ripristino dell'importo originario della pensione e la cessazione delle trattenute fin qui effettuate.

La Corte respinge le censure per le motivazioni di seguito riferite.

In primo luogo, il rimettente muove dal presupposto che la riduzione del trattamento pensionistico si configuri come un tributo, destinato a gravare su una limitata platea di soggetti e quindi in contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost. Ma per la Consulta, non ricorrono gli elementi costitutivi della prestazione tributaria. Invero, con specifico riguardo al prelievo sulle pensioni, con numerose precedenti sentenze, ha osservato che, se destinato ad un circuito di solidarietà interna al sistema previdenziale, esso è configurabile alla stregua di una prestazione patrimoniale imposta per legge *ex art.* 23 Cost., che si sottrae pertanto al principio di universalità dell'imposizione tributaria, di cui all'art. 53 Cost. e trova un'autonoma giustificazione nei principi solidaristici stabiliti dall'art.

2 Cost. La disciplina censurata non introduce, per la Consulta, un prelievo o un contributo straordinario sulle pensioni volto a far fronte a pubbliche spese né è improntata a finalità solidaristiche o perequative interne al circuito previdenziale. Invero, la Regione, con tale intervento legislativo, ha inteso espressamente contenere le spese su di essa gravanti sia per le retribuzioni del proprio personale sia per la spesa previdenziale. La normativa in esame è stata adottata, pertanto, proprio al fine di determinare, per un preciso arco temporale, l'importo massimo dei trattamenti pensionistici che gravano sul bilancio della Regione e che originariamente erano commisurati a criteri di particolare favore. Per i giudici di legittimità le finalità della decurtazione temporale sono quelle di razionalizzazione della spesa previdenziale e di complessivo riequilibrio del sistema. Pertanto, la disciplina regionale in esame deve essere ricondotta alle modificazioni sfavorevoli che il legislatore, per la tutela di interessi costituzionalmente rilevanti, può introdurre con riguardo al rapporto previdenziale, fatto salvo il nucleo intangibile dei diritti tutelati dagli artt. 36 e 38 Cost.

Le misure di risparmio previste dalla legge siciliana sono state necessitate dalla presenza di notevoli criticità del sistema previdenziale siciliano e dalle condizioni strutturali di disequilibrio ripetutamente segnalate dalla Corte dei conti, sezioni riunite per la Regione Siciliana in sede di controllo. L'intervento del legislatore regionale mira a garantire la sostenibilità del sistema previdenziale regionale e al fine di conseguire un tale obiettivo, la disciplina censurata si applica con valenza generale a tutti i trattamenti pensionistici a carico dell'amministrazione regionale ed è parte integrante di un più ampio disegno di razionalizzazione, che contempla altre misure di contenimento della spesa pubblica regionale, come l'imposizione di un limite anche alle retribuzioni dei dipendenti regionali. Ne consegue che il sacrificio temporalmente limitato imposto a tutti i pensionati titolari di trattamenti pensionistici inizialmente calcolati secondo regole di particolare favore e caratterizzati, quindi, da un elevato ammontare, è finalizzato propriamente a realizzare un complessivo riequilibrio e risulta sostenibile e rispettoso delle garanzie di proporzionalità e di adeguatezza sancite dagli artt. 36 e 38 Cost.

Per la Consulta, in conclusione, *nel caso di specie la disciplina censurata non soltanto è assistita da una congrua giustificazione, legata alla salvaguardia dell'equilibrio del sistema previdenziale regionale e della razionalità e dell'efficienza della gestione demandata al Fondo pensioni Sicilia ma non implica neppure una riduzione sproporzionata e definitiva del trattamento pensionistico. Non si può ritenere, pertanto, che una misura così congegnata abbia leso in maniera arbitraria un affidamento meritevole di tutela* (Considerato in diritto 10.2).